

VERBALE ASSEMBLEA SOCI
"ASSOCIAZIONE IL TEATRO DEL VIAGGIO"

Via Trevisani, 12 – Bari

Cod. Fiscale 92072380725



L'anno 2023, il giorno 17, del mese di dicembre, alle ore 10.00, presso la sede dell'associazione in Bari alla Via Trevisani, 12, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione Culturale "Il Teatro del Viaggio" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al conteggio degli intervenuti risultano essere presenti i soci nelle persone di: Gianluigi Belsito (Presidente), Daniela Belsito, Adriana Belsito, Anna Maria Maenza, Alessandro Catalano, Pierantonio Morgigno e Viviana Morgigno.

Assume la presidenza dell'Assemblea il socio, Gianluigi Belsito, il quale chiama a fungere da segretario la sig.ra Daniela Belsito.

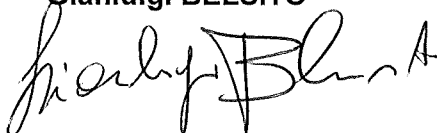
Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti tutti i soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore). Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica dello stesso. A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato. L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante. Il Presidente, pertanto, viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta

di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D. Lgs. 117/2017. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto. Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

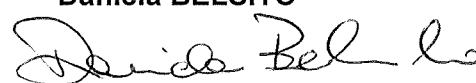
Il Presidente

Gianluigi BELSITO



Il Segretario

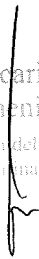
Daniela BELSITO



Regione Puglia
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Registrazione di Bari
Registrato Bari il 28 DIC. 2023
al n. 6746 serie 3
ESENTE

L'Incaricato (*)
Giandomenico RENNA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale:
Valentina SALICI



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"IL TEATRO DEL VIAGGIO - ETS"

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto e durata

Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

È costituita, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") l'associazione denominata "IL TEATRO DEL VIAGGIO – Ente del Terzo Settore" (d'ora in avanti denominata "Associazione").

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e da ogni altra normativa di natura primaria e secondaria, in quanto applicabile.

L'Associazione è informata al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Art. 2) Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bari, attualmente alla Via Trevisani, 12, e ha una sede operativa/amministrativa in Bisceglie, alla Via Isonzo, 16. Oltre la sede istituzionale, l'Associazione può prevedere l'istituzione di altre sedi secondarie, dipartimenti, istituti, dipendenze, filiali, uffici, rappresentanze, ovunque lo ritenga opportuno e secondo quanto stabilito collegialmente.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune e l'istituzione di dipartimenti, dipendenze, filiali, uffici e rappresentanze potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città e l'istituzione di sedi secondarie dovranno essere disposti con delibera dell'Assemblea dei soci e dovranno essere comunicati dal rappresentante legale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 3) Scopo

L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale testualmente indicate all'**art. 5, lettera i)**, del Codice del Terzo Settore:

“organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo 5 del Codice del Terzo Settore”.

In particolare, l'Associazione ha come scopo prevalente la valorizzazione della cultura e dell'identità del territorio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché delle tradizioni e dei prodotti tipici locali, anche mediante attività di ricerca e promozione culturale, comunicazione e sviluppo del turismo sociale e/o di interesse locale.

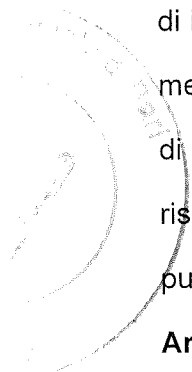
Art. 4) Oggetto

L'Associazione promuove e organizza, senza finalità di lucro ma basandosi su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati, attività di produzione teatrali e cinematografiche, con relative conduzioni di casting e audizioni, di manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche, e partecipa ad esse con i propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.; corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione.

Per il raggiungimento dei suoi fini statutari e per la diffusione e divulgazione della propria attività e di quella dei suoi soci, l'Associazione potrà svolgere attività editoriale, letteraria e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri, rivolti anche a terzi.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.



L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato degli associati.

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività dei volontari è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, comunque nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 4 del presente Statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

Nell'ambito degli scopi statuari e per il perseguimento degli stessi, l'Associazione potrà svolgere le proprie attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, oppure associarsi con altre istituzioni, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento delle sue finalità, ed effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Art. 6) Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

Titolo II – Associati

Art. 7) Definizione di Associato

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore che condividono le finalità dell'Associazione e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'Associazione non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né di discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) soci fondatori, coloro i quali hanno partecipato alla costituzione della Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo. I soci fondatori pagano la quota iniziale d'ingresso nell'Associazione e dal secondo anno, al pari dei soci ordinari, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- b) soci ordinari, persone o enti che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali, sottoscrivendo la quota associativa. Essi si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- c) soci sostenitori, i quali non sono obbligati a partecipare all'attività dell'Associazione, ma la sostengono volontariamente con contributi finanziari o di altra natura.
- d) soci onorari, persone, enti o istituzioni che, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, hanno contribuito e contribuiscono in maniera determinante alla

promozione dell'Associazione o che si sono distinti sul territorio per particolari meriti.

Essi hanno pieno carattere associativo, sono nominati dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota annuale, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Art. 8) Ammissione degli associati

L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Chiunque intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta indirizzata all'Associazione, da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata a.r., ovvero anche a mezzo mail, che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica dell'associando;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'Associazione, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.

In caso di ammissione, la deliberazione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata e comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni.

In ogni caso di rigetto della domanda, il richiedente, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. L'Assemblea delibera entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'associato, nonché negli altri casi di perdita della qualifica di associato previsti dal presente Statuto. Non sono di conseguenza ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La partecipazione sociale non può essere collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 9) Diritti e obblighi degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e sono gravati dagli obblighi previsti dal presente Statuto e dalla normativa applicabile.

Ciascun associato ha il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi;
- essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla elaborazione ed approvare il programma delle attività;
- essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- essere informato in merito all'Ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci dell'Associazione.

Gli associati, qualora lo ritengano opportuno, hanno diritto di consultare il libro dell'assemblea ed i libri associativi, nonché di ottenere dal Consiglio Direttivo informazioni sulla gestione. A quest'ultimo scopo i soci rivolgono le loro richieste per iscritto all'organo direttivo, il quale dovrà esaurirle nel più breve tempo possibile e in modo soddisfacente ed esaustivo. Essi possono incaricare a proprie spese professionisti di loro fiducia perché consultino i libri contabili e quelli sociali, nonché i documenti relativi alla gestione dell'associazione.

Ciascun associato ha l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in favore dell'Associazione in modo spontaneo, personale e gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10) Morte, esclusione e recesso dell'associato

La qualità di associato cessa nei seguenti casi:

- morte dell'associato;
- esclusione;
- recesso.

L'associato può essere escluso dall'Associazione nel caso in cui contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, ovvero sia moroso nel pagamento della quota associativa, ovvero arrechi danni materiali o morali all'Associazione o con il suo comportamento fomenti dissidi in seno ad essa, ovvero offenda il decoro o l'onore dei singoli soci e dei componenti del Consiglio Direttivo.

La deliberazione di esclusione, recante le motivazioni alla base della decisione, è adottata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata all'associato a mezzo PEC o raccomandata a.r..

L'associato non può intervenire alla delibera che decide sulla propria esclusione.

La deliberazione di esclusione sospende i diritti di partecipazione dell'associato all'organizzazione e all'attività dell'Associazione dal momento della sua comunicazione all'associato escluso.

L'Associato escluso è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio in corso nel quale l'esclusione è deliberata.

L'associato può in qualunque momento recedere dall'Associazione, anche senza indicare la motivazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata a mezzo PEC o raccomandata a.r. e indirizzata al Consiglio Direttivo il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato.

Il recesso ha effetto immediato dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.

Il recesso non estingue gli obblighi in capo all'associato sorti anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio in corso nel quale la comunicazione di recesso è effettuata.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Art. 11) Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- le quote annuali versate dagli associati;
- gli apporti degli associati diversi dalla quota annuale, specificamente destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- le elargizioni (liberalità, contributi, donazioni e disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli associati non specificamente destinate ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti nell'ambito dell'attività dell'Associazione, compresi quelli derivanti dalle attività marginali di carattere commerciale;
- ogni altra entrata conseguita dall'Associazione anche non specificamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

Art. 12) Quota iniziale e quota annuale

L'assunzione della qualità di socio è subordinata al preventivo versamento all'Associazione di una quota iniziale in denaro.

Ciascun associato è obbligato, per ciascun esercizio di durata della sua appartenenza all'Associazione, al versamento di una quota periodica in denaro il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 13) Raccolta fondi e ricezione finanziamenti

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto all'art. 7, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche dagli associati, con diritto del finanziatore alla restituzione del capitale finanziato alle seguenti condizioni:

il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; in caso contrario, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

- a) in caso di finanziamento fruttifero, il tasso applicato non deve essere superiore al tasso massimo previsto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; nel caso di pattuizione di un tasso superiore, il tasso applicabile si intende pari a quello massimo previsto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o di apporti ulteriori rispetto al versamento della quota iniziale e della quota annuale nella misura determinata al precedente art. 11.

Art. 14) Apporti degli associati

È facoltà degli associati effettuare all'Associazione apporti ulteriori oltre quelli dovuti in base allo Statuto, anche sotto forma di donazioni.

Qualsiasi apporto o versamento effettuato dall'associato all'Associazione non è ripetibile dall'associato stesso o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo, in alcun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, recesso o esclusione dell'associato.

Art. 15) Divieto di distribuzione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai soci fondatori, agli associati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori dell'Associazione, nonché ai componenti degli altri organi dell'Associazione.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali (sempre possibili) non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi

superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, (eventualmente salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale espletate, in quanto rientranti in quelle di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) g) o h) del citato Decreto Legislativo);

- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto della attività di interesse generale perseguita dalla associazione come sopra specificata;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso di riferimento, ovvero superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Titolo IV – Sistema di *governance*

Art. 16) Organi sociali e cariche elettive

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo (facoltativo).

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 17) Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

Essa assume tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

Ciascun associato, se maggiorenne, ha diritto di voto in assemblea purché sia iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Gli associati minorenni, pur non potendo intervenire all'assemblea, hanno comunque diritto di esprimere unicamente pareri consultivi.

Art. 18) Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ha inoltre le seguenti competenze inderogabili:

- delinea gli indirizzi generali e le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in seduta straordinaria sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari e gli eventuali Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera in seduta straordinaria la trasformazione, la fusione, la scissione, la liquidazione e lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

Art. 19) Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero ove ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o da uno o più componenti del Consiglio Direttivo oppure dall'Organo di controllo, se nominato.

La convocazione è effettuata con avviso scritto con qualsiasi mezzo che dia idoneo riscontro della ricezione (raccomandata a.r. o a mano, fax, e-mail, PEC, etc.) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza agli associati, agli indirizzi risultanti dal Libro degli associati, ai componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, se nominato, agli indirizzi da essi comunicati all'atto della nomina o successivamente.

Art. 20) Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita e delibera:

- a) in prima convocazione, se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, l'intero Consiglio Direttivo e tutti i componenti dell'Organo di controllo, se nominato. Hanno diritto di partecipare all'assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli associati iscritti nel Libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può conferire delega di partecipazione e di voto in Assemblea solo da un altro associato che non sia componente del Consiglio Direttivo o dell'Organo di controllo dell'Associazione, conferendo all'uopo delega scritta. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto sono adottate con la presenza dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione o la devoluzione del patrimonio, sono adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'assemblea può svolgersi anche a distanza in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) nel luogo audio/video collegato si disponga di un foglio presenze, da allegare al verbale dell'adunanza, in cui indicare i nominativi dei soggetti intervenuti;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 21) Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque consiglieri nominati dall'Assemblea.

I consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche con la qualità di associato ovvero indicate dagli enti associati. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Art. 22) Nomina e durata della carica

I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste dall'art. 26, comma 6, del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se in via congiunta o disgiunta.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale e, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per un numero massimo di tre mandati consecutivi, salvo espressa deroga dell'Assemblea.

Art. 23) Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- nomina, scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente e il segretario, e ne dispone la revoca;
- nomina, ove lo ritenga opportuno, il Tesoriere e il Comitato Esecutivo;
- esegue le delibere dell'Assemblea;
- compie qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- delibera in ordine all'ammissione dei nuovi associati;
- delibera in ordine all'esclusione degli associati;
- approva le quote annuali associative, con facoltà di prevedere il valore delle quote relative all'ingresso dei nuovi associati;
- formula programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e ~~l'eventuale bilancio sociale~~ da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- delibera la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- delibera il conferimento di procure generali e speciali;
- delibera la costituzione di rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli

organi sociali;

- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- favorisce, inoltre, l'aggregazione con altre affini organizzazioni, garantendo il rispetto dell'originaria identità di ciascuna;
- coordina le iniziative che richiedono per la loro attuazione un collegamento oltre l'ambito provinciale;
- offre il proprio apporto culturale e la propria collaborazione agli studi, alle ricerche e alla consultazione fra i vari Enti pubblici e privati dei diversi territori al fine di facilitare una maggiore comunione di interessi nella comunità salentina;
- fornisce, in accordo con i responsabili, supporti alle iniziative dei gruppi che ne facciano richiesta;
- delibera la stipula di convenzioni tra l'Associazione ed altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 24) Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dall'Organo di controllo, se nominato.

La convocazione è effettuata con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, inviato o spedito a mezzo PEC o raccomandata a.r. o qualsiasi altro mezzo che ne comprovi l'avvenuto invio e ricezione, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i consiglieri ed ai componenti dell'Organo di controllo. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità, ove siano presenti tutti i consiglieri ed i componenti dell'Organo di controllo.

Art. 25) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal consigliere più anziano.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano quale assenza del dichiarante all'adunanza.

Al conflitto di interesse dei consiglieri si applica l'art. 2475 *ter* del Codice Civile.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale dell'Associazione o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi anche a distanza in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) nel luogo audio/video collegato si disponga di un foglio presenze, da allegare al verbale dell'adunanza, in cui indicare i nominativi dei soggetti intervenuti;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 26) Responsabilità dei consiglieri

La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore.

Art. 27) Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo coincide con il Presidente dell'Associazione e, in quanto legale rappresentante dell'Associazione, ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Egli convoca e presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

Ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi; è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza ed altresì ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione; in tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 28) Presidente onorario

Il Presidente Onorario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente o del Vice Presidente. Per rivestire le cariche di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione. La carica decade qualora le qualità morali vengano a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.

Il Presidente Onorario non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali e non è soggetto al pagamento della quota sociale. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci, propone iniziative inerenti la vita associativa.

Il Presidente Onorario deve:

- accettare gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno;
- condividere gli scopi dell'associazione.

Art. 29) Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di sua assenza o impedimento all'esercizio delle funzioni per qualsiasi causa. Sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni di ordinaria amministrazione.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente, questi viene sostituito in ogni suo compito, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione, da un consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

Art. 30) Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione sotto la sua vigilanza.

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il Segretario ha la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Cura la tenuta del Libro dei verbali delle assemblee, del Libro dei verbali del Consiglio Direttivo e del Libro degli Associati, nonché l'archivio delle attività svolte dall'Associazione e la custodia di ogni convenzione stipulata dall'Associazione.

Art. 31) Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione; in particolare:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Al tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire ed estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi dell'Associazione.

Il Tesoriere ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo nei limiti dell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo stesso. Esercita pertanto, con la espressa e specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo, i poteri di ordinaria amministrazione ed ha facoltà, in via esemplificativa e non tassativa, di esigere, rilasciandone quietanza, le quote associative annuali, capitali, somme, valori, importi di vaglia, buoni, mandati, assegni, qualsiasi altra fede o certificati di credito dai privati, da banche, da Enti pubblici e/o privati; di ritirare dagli uffici postali, ferroviari e di trasporti marittimi o aerei o da qualsiasi altro ufficio pacchi, lettere, valori assicurati, merci e qualunque altro oggetto; di aprire in nome

dell'associazione conti correnti postali e bancari; di emettere assegni di c/c bancario o postale; di avere una gestione di cassa fino ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), essendo necessaria per ogni altra operazione finanziaria deliberata dal Consiglio Direttivo, la firma del Presidente. Egli deve rendere periodicamente conto dell'attività svolta nei confronti del Presidente.

Art. 32) Organo di controllo

L'Organo di controllo è composto da tre membri tra cui un revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori Legali.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di controllo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio.

I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili per un numero massimo di tre mandati consecutivi, salvo espressa deroga dell'Assemblea.

Art. 33) Compiti e funzionamento dell'Organo di controllo

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo funzionamento.

I componenti dell'Organo di controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 34) Revisore legale

La funzione di revisore legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art. 35) Responsabilità dell'Organo di controllo e del Revisore legale

La responsabilità dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore legale è disciplinata dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore.

Titolo V – Bilanci, libri e scritture

Art. 36) Esercizi associativi

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, con inizio dal 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 37) Bilancio di esercizio e bilancio sociale

Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale sono predisposti, redatti e depositati ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del Codice del Terzo Settore.

Art. 38) Libri sociali

Oltre alla tenuta delle scritture contabili prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione deve tenere:

- il Libro degli associati;
- il Registro dei volontari;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

Il Libro degli associati e il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni associato, il quale può estrarne copia.

Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo stesso e può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro dell'Organo di controllo, i quali possono estrarne copia. Gli associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo è tenuto a cura dello stesso Organo. Gli associati e i consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Scioglimento dell'Associazione e Devoluzione dei beni

Art. 39) Devoluzione del Patrimonio

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore,

Titolo VII – Arbitrato

Art. 40) Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia insorga tra gli associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli associati e l'Associazione stessa, in relazione all'interpretazione, validità ed esecuzione del presente Statuto, verrà devoluta ad un arbitrato rituale amministrato dal Tribunale arbitrale specializzato di Bari (T.A.B.) secondo il proprio Regolamento, destinato a concludersi con un lodo avente efficacia di sentenza ex art. 824 *bis* del Codice di Procedura Civile. Le controversie saranno decise da un Collegio arbitrale composto da arbitri designati dal T.A.B. per sorteggio all'interno della apposita sezione del T.A.B. medesimo. Il procedimento avrà durata di 180 giorni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organo decidente.

Norma finale

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Handwritten signature: Pierluigi De Luca



